



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 82 Reg. Delib.
Del 22/04/2021

COPIA
DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricorso e richiesta di trattazione in pubblica udienza della Società Minerva SRL avverso gli avvisi di accertamento IMU anni 2014 e 2015. Autorizzazione al Sindaco a resistere al ricorso e nomina difensore del Comune

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **10:55** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1) NOBILE GIUSEPPE	Sindaco	Presente in videoconferenza	
2) SACCO GRAZIELLA	V/Sindaco	Presente in videoconferenza	
3) DI FRANCESCA ANTONIO	Assessore		X
4) FRANCO GIUSEPPE	Assessore	Presente in sede	
5) IUDICELLO MARIA	Assessore		X

Assume la Presidenza il SINDACO Avv. Giuseppe Nobile - Presente in videoconferenza;

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Antonio Giuseppe Nigrone – Presente in sede;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Ricorso e richiesta di trattazione in pubblica udienza della Società Minerva SRL avverso gli avvisi di accertamento IMU anni 2014 e 2015. Autorizzazione al Sindaco a resistere al ricorso e nomina difensore del Comune”;**

Considerato che la stessa é corredata dei pareri e della attestazione prescritti dagli art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti, ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Vista la L.R. n. 44/1991;

Vista la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.to Leg.vo 118/2011;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto “**Ricorso e richiesta di trattazione in pubblica udienza della Società Minerva SRL avverso gli avvisi di accertamento IMU anni 2014 e 2015. Autorizzazione al Sindaco a resistere al ricorso e nomina difensore del Comune**”, allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale unitamente agli atti allegati, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:

1. **DI PROPORRE**, a difesa e tutela delle ragioni dell'Ente, resistenza al ricorso (allegato in copia alla presente) relativo alla richiesta di trattazione in pubblica udienza presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, presentato dalla Società Minerve SRL per l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per gli anni 2014 e 2015;
2. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a proporre la predetta resistenza dando mandato allo stesso di conferire al legale nominato ogni ampia facoltà di legge;
3. **DI NOMINARE**, per i motivi sopra esposti, l'Avv. Valentina Campo di Castel di Lucio quale legale di fiducia per l'assistenza e la rappresentanza nel contenzioso in questione, munendola del più ampio mandato di dire, eccipere dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune;
4. **DI DARE ATTO** che il compenso richiesto per il predetto incarico ammonta ad 1.000,00, oneri e imposte inclusi;
5. **DI IMPEGNARE** al capitolo 10120308 del compilando bilancio 2021 la somma di € 1.000,00, dando atto che trattasi di spesa rientrante nella fattispecie di cui al co. 2 art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
6. **DI APPROVARE** lo schema del disciplinare di incarico per prestazioni professionali allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
7. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al legale incaricato.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Ultimate le operazioni di voto, entra in aula l'Assessore Di Francesca Antonio.

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P A R E R I


ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 Giugno 1990 n. 142
recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48 modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000,
e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Suddeo _____:

OGGETTO: Ricorso e richiesta di trattazione in pubblica udienza della Società Minerva SRL avverso gli avvisi di accertamento IMU anni 2014 e 2015. Autorizzazione al Sindaco a resistere al ricorso e nomina difensore del Comune

IL PROPONENTE




AREA CONTABILE

Per quanto riguarda **la regolarità tecnica** si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li 22/04/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Rag. F. Rinaldi)



AREA CONTABILE

Per quanto concerne **la regolarità contabile**, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li 22/04/2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Rag. F. Rinaldi)



Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R.48/91 e art. 13 L.R. 44/91,
si attesta la copertura finanziaria come segue:

CAPITOLO 10120308 comp. bilancio 2021

Somma disponibile _____

Impegnare con la presente _____ 1.000,00 _____

Differenza _____

Li 22/04/2021

Spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi – art. 163, c.5 D.to Leg.vo 267/00

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Rag. F. Rinaldi)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ricorso e richiesta di trattazione in pubblica udienza della Società Minerva SRL avverso gli avvisi di accertamento IMU anni 2014 e 2015. Autorizzazione al Sindaco a resistere al ricorso e nomina difensore del Comune.

PREMESSO che:

- la Società Minerva SRL ha realizzato nel Comune di Castel di Lucio una centrale elettrica da fonte eolica composta da n. 28 aereogeneratori;
- detti impianti eolici sono classificati nella categoria catastale D01 e costituiscono soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica – I.M.U. a favore del Comune di Castel di Lucio;

APPURATO che l'Ufficio tributi del Comune di Castel di Lucio ha provveduto a notificare alla Società Minerva SRL i seguenti avvisi di accertamento IMU:

- Avviso di accertamento IMU 2014 dell'importo di € 76.536,00, prot. 5550 del 18/07/2019;
- Avviso di accertamento IMU 2015 dell'importo di € 76.543,00, prot. 5548 del 18/07/2019;

VISTO il ricorso relativo alla richiesta di trattazione in pubblica udienza presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, presentato dalla Società Minerve SRL per l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 2377 del 22/04/2021, è stata chiesta all'Avv. Valentina Campo, di Castel di Lucio la disponibilità a voler patrocinare questo Ente nel procedimento in questione, per un importo forfettario di € 1.000,00, oneri e imposte inclusi;

VISTA la nota del 22/04/2021, pervenuta tramite pec, e acquisita al prot. n.2399 del 22/04/2021, con la quale il professionista di cui sopra ha manifestato la piena disponibilità ad accettare l'incarico per l'importo sopra indicato;

VISTA la faq ex CIVIT (ex ANAC) del 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente", nella sezione "consulenti e collaboratori";

VISTO l'allegato disciplinare di incarico legale;

RILEVATO che con l'art. 9 del D.L.24/01/2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n. 27, sono state abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;

VISTO che ai sensi dell'art. 9 comma 4, del D.L. 24/01/2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n. 27, il compenso per le prestazioni professionali è pattuito nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;

VISTI i D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, aggiornati dal D.M. n. 37 dell'08/05/2018;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al conferimento dell'incarico nei termini sopra descritti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. **DI PROPORRE**, a difesa e tutela delle ragioni dell'Ente, resistenza al ricorso (allegato in copia alla presente) relativo alla richiesta di trattazione in pubblica udienza presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, presentato dalla Società Minerve SRL per l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per gli anni 2014 e 2015;
2. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a proporre la predetta resistenza dando mandato allo stesso di conferire al legale nominato ogni ampia facoltà di legge;
3. **DI NOMINARE**, per i motivi sopra esposti, l'Avv. Valentina Campo di Castel di Lucio quale legale di fiducia per l'assistenza e la rappresentanza nel contenzioso in questione, munendola del più ampio mandato di dire, eccipere dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune;
4. **DI DARE ATTO** che il compenso richiesto per il predetto incarico ammonta ad 1.000,00, oneri e imposte inclusi;
5. **DI IMPEGNARE** al capitolo 10120308 del compilando bilancio 2021 la somma di € 1.000,00, dando atto che trattasi di spesa rientrante nella fattispecie di cui al co. 2 art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
6. **DI APPROVARE** lo schema del disciplinare di incarico per prestazioni professionali allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
7. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al legale incaricato;
8. **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile al fine di provvedere in merito

Neomedia POSTA
internet service provider ELETTRONICA
CERTIFICATA

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi dell'art. 16 bis c. 3 Dlgs 546/92**
 Mittente "Per conto di: grazianobrugnoli@ordineavvocatiroma.org" <posta-certificata@legalmail.it> 
 Destinatario <areacontabile.cdl@postacertificata.org>
 Rispondi a avv. graziano brugnoli <grazianobrugnoli@ordineavvocatiroma.org>
 Data 2019-10-04 12:42



- copia avvisi di accertamento.pdf.p7m (~1,6 MB)
- copia perizia extragiudiziale.pdf.p7m (~285 KB)
- copia sentenze citate.pdf.p7m (~273 KB)
- ricorso introduttivo .pdf.p7m (~119 KB)
- procura alle liti.pdf.p7m (~503 KB)
- Relata telematica .pdf.p7m (~62 KB)
- postacert.eml (~3,7 MB)
- daticert.xml (~940 B)
- Firma digitale (~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/10/2019 alle ore 12:42:44 (+0200) il messaggio "notificazione ai sensi dell'art. 16 bis c. 3 Dlgs 546/92" è stato inviato da "grazianobrugnoli@ordineavvocatiroma.org" indirizzato a:

areacontabile.cdl@postacertificata.org
 Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 073FBB3D.011EF536.965D5CFF.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 04/10/2019 at 12:42:44 (+0200) the message "notificazione ai sensi dell'art. 16 bis c. 3 Dlgs 546/92" was sent by "grazianobrugnoli@ordineavvocatiroma.org" and addressed to:

areacontabile.cdl@postacertificata.org
 The original message is attached.

Message ID: 073FBB3D.011EF536.965D5CFF.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto **notificazione ai sensi dell'art. 16 bis c. 3 Dlgs 546/92**
 Mittente "avv. graziano brugnoli" <grazianobrugnoli@ordineavvocatiroma.org> 
 Destinatario <areacontabile.cdl@postacertificata.org>
 Data 2019-10-04 12:40

Il sottoscritto Avv. Graziano Brugnoli quale procuratore della società Minerva S.r.l., cod. fisc. 05090290825, in persona del legale rappresentate pro tempore sig. Luca Faedo, notifica al Comune di Castel di Lucio, in persona del sindaco

pro tempore – Ufficio Tributi i seguenti allegati firmati digitalmente:

- Ricorso introduttivo
- Procura alle liti
- Copia avvisi di accertamento
- Copia sentenze citate
- Copia perizia extragiudiziale
- Relata telematica

La presente notifica eseguita all'indirizzo pec: areacontabile.cdl@postacertificata.org, precede l'iscrizione del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di MESSINA.

Distinti saluti

Avv. Graziano Brugnoli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

di Messina

Ricorso

Contiene richiesta di trattazione in pubblica udienza

Per la società Minerva S.r.l., cod. fisc. 05090290825, in nome e per conto del rappresentante legale pro-tempore Sig. Luca Faedo, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Paisiello n. 15, presso lo studio dell'Avv. Graziano Brugnoli, codice fiscale BRGGZN52L04D024N, (tel. 06 8558637, fax 06 85800842, pec: grazianobrugnoli@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende giusta delega in calce del presente atto

Contro

Il Comune di Castel di Lucio - Ufficio Tributi

Avverso

Gli avvisi di accertamento:

prot. n°5550 del 18.07.2019 emesso per l'accertamento del tributo Imu, per l'anno 2014, notificato a mezzo servizio postale il 26.07.2019, per un importo di € 76.536,00;

prot. n°5548 del 18.07.2019 emesso per l'accertamento del tributo Imu, per l'anno 2015, notificato a mezzo servizio postale il 26.07.2019, per un importo di €. 76.543,00;

Gli accertamenti si riferiscono ad una serie di impianti eolici classificati in cat.

D/01, così identificati:

fg. 12 num 29

fg. 12 num 30

fg.12 num. 31

fg. 12 num 32

fg. 20 num 23

fg. 20 num 26

fg. 20 num 27

fg. 20 num 28

fg. 20 num 29

fg. 20 num 30

fg. 21 num 68

fg. 21 num 69

fg. 21 num 70

fg. 21 num 71

fg. 21 num 72

fg. 22 num 240

fg. 22 num 241

fg. 27 num 36

fg. 27 num 37

fg. 33 num 73

fg. 33 num 74

fg. 33 num 75

fg. 35 num 21

fg. 35 num 22

fg. 35 num 23

fg. 35 num 24

fg. 9 num 46

fg. 9 num 47

Fatto

Con gli avvisi di cui sopra, l'Ente rettifica le rendite dichiarate dalla ricorrente per gli anni in qua e richiede il versamento del maggior tributo.

Il Comune sembra riferirsi a rendite attribuite dall'Agenzia del Territorio di Messina, che ha rideterminato quelle dichiarate dalla società, senza sopralluogo.

Tutto ciò premesso, si impugnano i prefati avvisi di accertamento poiché illegittimi, per i seguenti motivi in

Diritto

In via pregiudiziale

Come esposto in narrativa gli avvisi del Comune discendono da quelli posti in essere dall'agenzia del Territorio.

In conseguenza di questo stretto collegamento, occorre riferire che le rendite, come determinate dall'ufficio tributario sono state fatte oggetto di procedimento contenzioso terminato con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, n°1111/19, che ha accolto il ricorso della società.

Mette ancora conto riferire che con sentenza n°2326/19 la medesima Commissione ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune resistente per gli anni 2011, 2012, 2013.

In punto di diritto sostanziale, si abbia:

- **Violazione e falsa applicazione dell'art. 812 c.c., conseguente illegittimità dell'atto per erronea classificazione dell'impianto quale bene immobile**

L'Agenzia del Territorio, nella persona del tecnico che ha effettuato la stima, peraltro senza recarsi in loco, attribuisce agli impianti eolici, in questione, la categoria D1 in quanto immobili produttivi appartenenti ad impresa e dunque qualificabili come opifici.

Tuttavia è necessario chiarire che ai sensi dell'art. 812 c.c. sono immobili tutte le cose che non si possono trasportare, nel caso *de quo* si tratta di macchinari industriali smontabili e rimontabili in qualunque luogo.

In particolare, le centrali eoliche sono impianti che trasformano l'energia eolica in corrente elettrica, trattasi di macchinari industriali che non possono essere incorporati al suolo.

L'assenza del requisito dell'incorporazione fisica degli aereo-generatori è riscontrabile sia sotto il profilo materiale, mancando il requisito dell'irreversibilità, sia sotto quello giuridico-economico; infatti in bilancio sono indicati macchine ad impatto ambientale e quindi con una voce diversa da quella riservata ai suoli e agli altri immobili.

Nei campi eolici manca il fabbricato in relazione alla determinazione della cui rendita catastale è possibile considerare tassabili come opifici gli impianti non infidi al suolo.

Pertanto, non trattandosi di immobili nel significato incontestabile che si può evincere dal codice civile, a nulla è valso, ai fini dell'avviso d'accertamento di cui trattasi, il richiamo alla disciplina riguardante la determinazione del reddito degli immobili.

- **Violazione e falsa applicazione della legge 9 gennaio 1991, n°10 e mancato rispetto delle norme sul classamento catastale**

Ai sensi della legge 10/91, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", gli impianti eolici in quanto beni di pubblico interesse e di pubblica utilità sono equiparati alle opere dichiarate indefettibili ed urgenti.

L'art. 1 della Legge n°10 del 09/01/1991 stabilisce che "*l'utilizzatore delle fonti di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative equiparate alle opere dichiarate indefettibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche*".

Di conseguenza la loro classificazione sarebbe nelle categorie E, e precisamente E/3 relativa a "Fabbricati e costruzioni per speciali esigenze pubbliche" o E/9 relativa a "Edifici a destinazione particolare non comprese nelle categorie precedenti del Gruppo E", come precisato dalla circolare 2 del 14/03/1992 del Ministero delle Finanze Direzione Generale del Catasto.

La caratteristica come chiarisce la circolare n. 4 del 2007 dell'Agenzia del Territorio il discriminare tra le categorie E ed E non è la redditività, ma la destinazione.

Gli impianti eolici pur produttivi di reddito d'impresa, svolgono una notevole funzione di utilità sociale, concorrendo alla creazione di energia pulita e rinnovabile, in linea con le più recenti normative europee sul clima e l'ambiente.

È appunto tale caratteristica che consente di inquadrare il parco eolico nella categoria E, fra le strutture dedicate ad una sola speciale destinazione.

Non vi è dubbio alcuno che, la produzione di energia pulita e rinnovabile costituisca non solo un interesse per la collettività, ma una vera e propria priorità pubblicistica.

Tale priorità incide su una serie di diritti costituzionali, fra cui *in primis* il diritto alla salute.

Consequente all'individuazione dell'impianto nella categoria E, è l'esenzione dal tributo Imu.

- **Violazione e falsa applicazione della legge 208/15 art. 1 c. 21 e 22**

La legge di stabilità di cui all'epigrafe ha mutato i criteri di determinazione della rendita attribuibile agli impianti di energia alternativa, impianti fotovoltaici ed eolici, peraltro fatta oggetto di commento dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2/E del 01.02.2016.

Non pare che la rideterminazione effettuata dall'Agenzia del Territorio, posta a base degli accertamenti, qui impugnati, sia in linea con la norma e la sua interpretazione di parte.

- **Violazione e falsa applicazione del D.lgs n. 23/2011 art. 8 in relazione agli art. 3,42 47 e 53 Costituzione degli avvisi per IMU 2014 e 2015**

Il tributo Imu presenta degli aspetti d'illegittimità costituzionale piuttosto pesanti in relazione ai principi portati dagli articoli della Costituzione, in epigrafe, come meglio sarà illustrato nel proseguo del presente procedimento.

Si ricorda che il tributo in oggetto nacque, art. 8, per esser applicato sulla componente immobiliare del patrimonio, accorpendo l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o l'Ires, imposta sul reddito delle società, le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari e l'imposta comunale sugli immobili.

Tuttavia l'attuazione fattuale del principio storico appena sopra riportato ha leso senza ombra di dubbio:

il criterio di uguaglianza,

perché di fatto crea situazioni di disparità ed impedisce il pieno sviluppo della persona anche giuridica;

il criterio della proprietà privata,

laddove si traduce, il tributo in discorso, di fatto in uno strumento espropriativi fuori dagli schemi codificati; e ben lontano dal realizzare il riparto solidaristico del carico del concorso alle spese pubbliche e sociali, laddove poi vengano effettivamente poste in essere;

il criterio di risparmio,

impedendo l'accesso di questi all'investimento;

il criterio della capacità contributiva,

perché di fatto produce un fenomeno discorsivo di duplicazione del prelievo, laddove si impone la non deducibilità o parziale deducibilità del tributo.

- **Violazione e falsa applicazione delle attribuzioni di rendita, anno 2014-2015, assenza di motivazione degli avvisi**

Tutte le attribuzioni di rendita portate dagli avvisi non corrispondono alla realtà economica degli impianti eolici in discorso, così come desumibile dalla perizia in allegato.

Dette attribuzioni di rendita non sono neanche motivate; gli accertamenti, come emessi dal Comune, non spiegano l'iter logico giuridico seguito per l'attribuzione di un maggior valore dell'impianto eolico.

In punto di valutazione della metodologia seguita per la determinazione del valore degli impianti e quindi delle rendite ad essi attribuiti, fatte salve le eccezioni di diritto sopra svolte, è appena il caso di sottolineare che non vi è stato sopralluogo e che la determinazione non ha tenuto conto di indici di valutazione, essenziali per la sua corretta formazione.

Per altro verso, invece, società ha utilizzato le indicazioni della Circolare 14 del 2007 dell'Agenzia del Territorio, cioè con i valori venali riportati al biennio 88-89 di:

1. area di sedime in metri quadri,
2. fondazione in metri cubi,
3. sostegno in unità
4. aerogeneratore in KW

giungendo a determinare un valore di rendita catastale di €3.000,00 per aereogeneratore.

Per le motivazioni che precedono, con espressa riserva di meglio dedurre, documentare e d illustrare, si

CHIEDE

Piaccia all'On. Le Consesso adito emettere declaratoria d'annullamento degli avvisi impugnati,

in via principale:

in base alle eccezioni di diritto e di merito sopra svolte;

in via gradata:

declaratoria di illegittimità dell'avviso per erronea identificazione catastale, rimanendo congrui i valori indicati dalla società;

in via subordinata:

la riduzione della rendita attribuita nei limiti derivanti dal confronto del rapporto peritale ovvero scaturenti dalla richiesta attività istruttoria;

In via derivata:

Trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Comunità Europea

Qualora non si volesse dare conto dell'evidente incostituzionalità della norma istitutrice dell'Imu, si chiede che codesto on. Consesso, ex art. 267 TFUE, voglia trasmettere il presente procedimento alla Corte di Giustizia Europea affinché valuti se il Dlgs 23/2011 sia lesivo dei principi comunitari di capacità contributiva e non di discriminazione.

Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento.

Si richiede altresì la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza ai sensi dell'art- 33 D.Lgs546/92.

Ai fini del contributo unificato si indica, quale valore della controversia l'importo di € 153.000,00 ca.

Il presente ricorso/appello, sottoscritto digitalmente con estensione P7m, viene notificato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16-bis D.lgs n. 546/92, a mezzo posta elettronica certificata (come disposto dai D.l. 98/2011, D.M. 163/2013, D.M. 04/08/2015 e successivi decreti), ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata risultante dall'indice "Ipa" (indice della Pubblica Amministrazione, indicepa.gov.it):

La parte ricorrente/appellante si costituirà ai sensi e nei termini di cui all'art. 22 (oppure 53, comma 2,) D.lgs. 546/1992, depositando il ricorso/l'appello, conforme al ricorso/appello notificato a mezzo pec, tramite "il portale della GIUSTIZIA TRIBUTARIA > Processo Tributario Telematico (PTT) - S.I.Gi.T. (come disposto dai D.l. 98/2011, D.M. 163/2013, D.M. 04/08/2015 e successivi decreti) allegando i seguenti documenti al fascicolo telematico:

- copia avvisi di accertamento;
- copia perizia extragiudiziale;
- copia sentenze citate;

Con Osservanza

Roma 04.10.2019

Avv. Graziano Brugnoli

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Sig. Luca Faedo, nella qualità di Rappresentate Legale pro tempore della società Minerva S.r.l., cod. fisc. 05090290825, conferisce mandato all'Avv. Graziano Brugnoli al fine di essere rappresentato, assistito e difeso in ogni fase e grado del presente giudizio, conferendogli ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la facoltà ed il potere di rinunciare agli atti, quietanzare, transigere, conciliare ex art. 48 e 48 bis del D.lgs n. 546/92, nonché farsi sostituire.

Dichiara di eleggere domicilio presso il suo studio in Roma, via Giovanni Paisiello n. 15.

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Reg. UE 2016/679, in materia di Privacy e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Firma

Vera è la firma


**DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(INCARICO LEGALE)**

L'anno duemila 21 addì _____ del mese di _____, in

con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile,

TRA

il Comune di Castel di Lucio (di seguito: Comune), in persona del legale rappresentante _____, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, all'uopo autorizzato dalla Giunta Municipale con la deliberazione n. _____ del _____ e domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Castel di Lucio, via Salvo D'Acquisto, 1 (C.F. 85000850835);

E

l'Avvocato _____ del Foro di _____ (di seguito: legale), con studio in _____ alla Via _____ (P.I. _____)

Premesso:

- Che il Comune di Castel di Lucio intende tutelare i propri interessi e diritti _____, dinanzi alla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale si procedeva all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare la resistenza al ricorso, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato;
- Che la G.C., con delibera N. _____ del _____ ha approvato il presente schema di disciplinare d'incarico;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto: RESISTENZA AL RICORSO E RICH.DI TRATTAZIONE IN P.U.DELLA SOCIETA' MINERVA SRL AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2014 E 2015.
2. Il legale, per l'incarico ricevuto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Giustizia del 20.07.2012, n. 140, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 37 dell'08/05/2018, si impegna ed accetta di percepire un compenso unico, forfetario per l'intero grado di giudizio comprensivo di tutte le fasi dell'attività giudiziale (fase di studio della controversia, fase di introduzione del procedimento, fase istruttoria, fase decisoria) onnicomprensivo di diritti, onorari, rimborsi forfetari, spese varie, contributi previdenziali ed IVA se dovuta, nell'ammontare di € 1.000,00 (_MILLE), sia in caso di soccombenza del Comune, sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice.
3. Ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile, il professionista riconosce che la misura del compenso stabilito è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

4. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale condanna alle spese di lite, il legale nominato dovrà procedere, senza alcun onere per questo Ente, a recuperare presso la parte soccombente le spettanze liquidate.
5. In caso di soccombenza della controparte con contestuale condanna della stessa al pagamento delle spese processuali in misura superiore al compenso stabilito, la differenza sarà riconosciuta a favore del difensore, con onere di recupero a carico dello stesso legale.
6. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
7. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
8. L'avvocato incaricato dichiara, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
9. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle attività di udienza e di cancelleria per le quali il legale può delegare altri procuratori. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.
10. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

11. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle sole spese sostenute.
12. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
13. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
14. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile.
15. Le eventuali spese inerenti il presente contratto sono a carico dell'incaricato.
16. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato

Letto, confermato e sottoscritto.

Castel di Lucio li _____

PER IL COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12),13) 14)..

Letto, confermato e sottoscritto.

Castel di Lucio li _____

PER IL COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

IL PROFESSIONISTA

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Fto: G. Nobile

L'Assessore Anziano
Fto: G. Franco

Il Segretario Comunale
Fto: A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il 23-04-2021

Li 22-04-2021

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari il _____
con nota prot. N. _____

Li _____

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-04-2021

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44
 è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 22-04-2021

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone



ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ col n. _____ del reg. delle pubblicazioni.

Li _____ Il responsabile della pubblicazione

Il Messo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comunale.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone